



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4213 del 07-05-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 07 MAG. 2009

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TARANTO
Piazza Castello 6
74100 Taranto

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 194 - 2009 - Tariffa – prestazione resa a persona diversa dal committente

Facendo seguito alla richiesta di parere del 31 marzo 2009 con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di liquidare una parcella indirizzata al socio di una società di capitali per prestazioni rese a favore della società, su incarico verbale del socio, si osserva quanto segue.

Sia la giurisprudenza di merito (Trib. Chieti, 23 maggio 2008; App. Napoli Sez. III, 17 febbraio 2007; Trib. Bari Sez. I, 29 settembre 2005), sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 25 novembre 2004, n. 22233) hanno evidenziato che nel contratto di prestazione di opera professionale, la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera deve essere svolta, poiché chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché presti la propria opera a favore di un terzo. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.

Da quanto esposto emerge, dunque, che nulla osta al rilascio del parere di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione